

Comune di Arena Po

COMUNE DI ARENA PO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0004591 - 09.09.2021
CAT. II CLASSE 11 ARRIVO
Uffici:UFFICIO

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 12 del 1/09/2021

OGGETTO: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021/2023, AI SENSI ART. 175, C.4 DEL TUEL 267/2000.

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 08/07/2021 avente ad oggetto l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e/o accantonato sulla base del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2020; variazioni al bilancio di previsione 2021/2023" ricevuta in data 06/8/2021, unitamente alla documentazione allegata;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 186 e 187;
- il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta del 13 Agosto è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 9/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed i relativi documenti allegati;

Richiamato il verbale n. 02/2021 con cui l'Organo di revisione ha espresso parere al bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamato l'art. 187 del Tuel ed in particolare:

il comma 3-ter, il quale prevede che stabilisce che Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;

Preso atto che:

- che si è comunque provveduto anche in questa fase alla verifica di congruità del FCDE in linea con quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del



fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando" le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione e fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto variazione 2 al bilancio di previsione 2021/2023 ;

Preso atto della riconciliazione dell'avanzo di amministrazione

Preso atto, pertanto, degli effetti prodotti dalla presente variazione al bilancio,

Rilevato che:

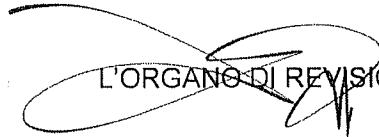
- con la proposta di variazione al bilancio esaminata sono mantenuti gli equilibri di bilancio nel rispetto di quanto disposto dall'art. 162 del Tuel, come risulta dall'apposito prospetto allegato alla stessa proposta deliberativa;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel e nel rispetto del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione, avendone accertato la congruità, coerenza e attendibilità contabile, sulla base di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel e dal principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.


L'ORGANO DI REVISIONE